



**Comune di
Fucecchio**

REGOLAMENTO DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.06.2021

INDICE

Art. 1 - Principi generale.....	pag 3
Art. 2 - Albo comunale delle associazioni.....	pag 3
Art. 3 - Modalità di iscrizione all'albo delle associazioni.....	pag 4
Art. 4 - Obbligo di comunicazione e verifiche successive all'iscrizione all'albo delle associazioni...4	
Art. 5 - Interventi comunali a sostegno delle organizzazioni associative.....	pag 4
Art. 6 - Norme finali e transitorie.....	pag 5



Art 1 - Principi Generali

1. Il Comune:

- valorizza le libere forme associative e il contributo che esse riescono a dare operando nell'ambito comunale;
- promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale di riferimento e dello Statuto comunale;
- favorisce la formazione di organismi a base associativa e di organismi di partecipazione alla vita amministrativa, con particolare riguardo a quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale e finalità assistenziali, sportive e ricreative.

2. Il Comune riconosce le predette forme associative sulla base della effettività della loro attività, dell'esistenza di uno Statuto che dia conto degli scopi perseguiti, della esistenza di un corpo sociale adeguato, della presenza sul territorio comunale.

3. Il Comune può affidare agli organismi associativi, singoli o riuniti in Comitato, l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari, esigendo la rendicontazione della spesa relativa, sulla base dei criteri generali e gli indirizzi stabiliti dal Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.

Art. 2 - Albo comunale delle associazioni

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento di associazioni senza scopo di lucro, organismi di volontariato e enti del terzo settore operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito presso il Comune di Fucecchio l' "*Albo comunale delle Associazioni*".

2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e Enti del terzo settore formalmente costituite che operano per una o più finalità di cui all'art. 1. Tali organizzazioni devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure trattandosi di organizzazioni a carattere sovracomunale, vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.

3. Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

4. Con riferimento alla natura giuridica delle Associazioni, l'Albo comprende i seguenti distinti elenchi:

- a) associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite;
- b) organismi di volontariato riconosciuti, ivi comprese le associazioni di confessioni religiose riconosciute;
- a) associazioni sportive;
- b) enti del terzo settore.

5. Nello Sportello per le associazioni del Comune di Fucecchio è individuato l'ufficio comunale di riferimento per la gestione dell'albo.

6. L'albo delle associazioni sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune al link <http://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/cultura-sport-e-tempo-libero>

Art. 3 - Modalità di iscrizione all'albo delle associazioni

1. La domanda di iscrizione all'albo comunale delle organizzazioni associative è compilata su apposita modulistica predisposta dal Comune che contiene recapiti, codice fiscale dell'associazione ed elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, l'indicazione della tipologia, della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle ad essa aderenti e il suo ambito di intervento. Dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata e inoltrata per pec o altro canale digitale unitamente alla copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno o, per gli enti di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'annualità successiva.

2. Agli Enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) non è richiesta nessuna documentazione.

3. Verificati i requisiti e la documentazione presentata, il responsabile del procedimento provvede ad iscrivere l'ente all'albo, con decorrenza dalla data di protocollo della domanda ed assegnando un numero progressivo di iscrizione. Provvede inoltre a comunicare l'avvenuta iscrizione per via telematica al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata per la presentazione della domanda e, nel caso in cui l'Ente intenda fare parte della Consulta del Volontariato di Fucecchio, al suo Presidente.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione il responsabile del procedimento effettua una comunicazione motivata al rappresentante legale dell'associazione o alla persona dallo stesso delegata per la presentazione della domanda.

5. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Art. 4 - Obbligo di comunicazione e verifiche successive all'iscrizione all'albo delle associazioni

1. Gli organismi associativi sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo ogni modifica dei dati e delle informazioni comunicati in sede di iscrizione. Inoltre devono compilare e inoltrare all'ufficio competente, entro il mese di gennaio di ogni anno, un'autodichiarazione, resa sull'apposito modello predisposto dal comune, da cui emerga il permanere dei requisiti.

2. La perdita dei requisiti, la cessazione o l'ingiustificato mancato svolgimento di attività nell'ultimo biennio senza comprovate ragioni comporta la cancellazione dall'albo.

3. Ogni anno l'ufficio competente provvede all'aggiornamento dell'albo e a darne comunicazione ai componenti della seconda Commissione Consiliare Permanente.

Art. 5 - Interventi comunali a sostegno delle organizzazioni associative

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1 il Comune favorisce le attività degli organismi associativi con le modalità previste dal regolamento per l'erogazione dei contributi.

Art 6 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Dalla medesima data si intenderà pertanto abrogato il *“Regolamento della Consulta del Volontariato”* approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 12 Maggio 2010.